

Allegato A



REGOLAMENTO UNICO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE UE

SETTORI SPECIALI

LAVORI

INDICE

1. ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI.....	5
2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2.2. DEFINIZIONI	6
3. SOGGETTI AMMESSI	6
4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	6
4.1 GRUPPI MERCE.....	6
4.2 CLASSI DI IMPORTO	7
4.3 CLASSI DI INTERPELLO.....	7
5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI	7
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI.....	7
6.1 SOGGETTO RIUNITO	8
6.2 AVVALIMENTO	8
7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI.....	9
8. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI.....	9
9. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	9
9.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO.....	9
9.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO	10
10.GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	10
11.GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI.....	10
11.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE.....	10
11.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI	11
11.3 SOSPENSIONE DALL'ELENCO	11
11.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	12
11.5 CANCELLAZIONE VOLONTARIA	13
12.PRESCRIZIONI ULTERIORI.....	13
12.1 PUBBLICAZIONE	13
12.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO.....	13
12.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI.....	13
12.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	14
12.5 MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO.....	14
13. MODALITA' DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	14
14. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI.....	15
15. VENDOR RATING.....	15

16. PRIVACY E RISERVATEZZA.....	15
17. ADEMPIMENTI EX D. LGS. 231/01.....	15
18. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI	16
19. FORO COMPETENTE	16

ALLEGATO A: GRUPPI MERCE ATTIVI

1. ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Con il presente Regolamento (di seguito, per brevità il "Regolamento") AdF S.p.A (di seguito "AdF", ovvero "Stazione appaltante") istituisce, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un sistema di qualificazione (di seguito anche "il Sistema") avente ad oggetto la costituzione di uno o più elenchi di fornitori e disciplina i criteri e le modalità di selezione degli operatori cui affidare le prestazioni rientranti nei GRUPPI MERCE di beni e servizi di cui al successivo art. 4.

Il Sistema di qualificazione ha lo scopo di inserire, in un elenco di imprese qualificate, eventualmente suddiviso in classi di importo/interpello, gli operatori economici che, in possesso dei requisiti necessari ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a partecipare a gare per appalti di lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni.

Il Sistema potrà essere utilizzato da AdF e da ogni altra società controllata o partecipata dalla medesima, sia direttamente che indirettamente, purché operante nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di contratti pubblici rientranti nei settori speciali. Inoltre, ai sensi del citato art. 134 comma 3 e ss.mm.ii il sistema di qualificazione potrà essere utilizzato anche da altro ente aggiudicatore.

Le figure giuridiche che risulteranno iscritte al Sistema di qualificazione potranno essere considerate automaticamente qualificate anche per l'affidamento di appalti c.d. "estranei" ovvero non soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016.

Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, da AdF in nome e per conto proprio ovvero a favore delle società del Gruppo.

Il Sistema ha durata indeterminata.

AdF si riserva la facoltà di porre fine, in tutto o in parte, al Sistema dandone idonea pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 12.5.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (di seguito "Codice degli appalti");
- D.P.R. 207/2010 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito "Regolamento di Attuazione"), limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati;
- Legislazione antimafia in vigore;
- Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico adottato da AdF S.p.A;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679 (di seguito Codice Privacy);
- D. Lgs. 196/2003 e successive norme di adeguamento;
- D. Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. 81 del 2008 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).

2.2. DEFINIZIONI

Candidato: operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori Qualificati.

Codice dei Contratti Pubblici: il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.

Elenco Fornitori (Elenco): elenco di operatori economici qualificati fra i quali selezionare i partecipanti per l'affidamento di prestazioni rientranti in uno o più gruppi merce di riferimento.

Fornitore Qualificato (Fornitore): il soggetto che ottiene l'iscrizione al Sistema di Qualificazione per uno o più elenchi fornitori.

Gruppo Merce (GM): raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare.

Classe di importo: ulteriore partizione del Gruppo merce, definita dall'importo monetario nominale massimo di invito a ciascuna gara.

Classe di interpello: ulteriore partizione del Gruppo merce, definita in base alle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di fornitura.

Portale Partner: piattaforma telematica di SAP/SQM di cui AdF si avvale per la qualifica dei fornitori.

Richiesta di Qualificazione: è la richiesta da parte di un operatore economico di essere iscritto al Sistema di Qualificazione per un determinato Gruppo Merce.

Sistema di Qualificazione: il sistema di qualificazione AdF istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici.

Soggetto Riunito: operatore economico che presenta la candidatura in forma aggregata, individuato ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. SOGGETTI AMMESSI

Il Sistema di Qualificazione è destinato ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice degli Appalti.

Lo stesso soggetto può presentare la Richiesta di Qualificazione a titolo individuale e come componente di un Soggetto Riunito.

È fatto divieto di presentare Richiesta di Qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Il Soggetto Riunito e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nel medesimo Gruppo Merce.

Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di gara si rinvia alla normativa *pro tempore* vigente in materia.

4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

4.1 GRUPPI MERCE

Il presente Regolamento è valido per i gruppi merce di beni e/o servizi elencati nell'**allegato A** al medesimo, denominato "Gruppi merce Attivi".

AdF si riserva la facoltà di apportare modifiche all'allegato A nel corso della vigenza del Regolamento, attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per alcuni altri; è onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del documento in parola mediante consultazione del sito internet aziendale: **www.fiora.it** → **Area Fornitori**.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento potrà chiedere di essere iscritto ad uno o più Elenchi.

4.2 CLASSI DI IMPORTO

Al positivo esito del procedimento di qualificazione, ciascun soggetto verrà iscritto nell'elenco dei fornitori qualificati per una determinata "classe di importo".

Le "classi di importo" per le tipologie di opere indicate al precedente paragrafo 4.1, sono definite secondo i livelli di importo indicati dall'art. 61 comma 4 del Regolamento di Attuazione o nelle linee guida successivamente emanate dall'ANAC.

La qualificazione all'interno di una determinata classe di importo abilita il Fornitore qualificato a partecipare a gare e ad eseguire lavori nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

Il Fornitore deve indicare specificatamente ed espressamente TUTTE le classi di importo per le quali intende qualificarsi (a titolo esemplificativo: se un operatore economico in possesso della OG6 classe III[^] intende qualificarsi anche per le classi I[^] e II[^] deve fleggare (oltre alla III[^] classe) le corrispondenti posizioni, altrimenti sarà qualificato solo per la classe III[^]).

4.3 CLASSI DI INTERPELLO

L'esistenza di eventuali classi di interpello verrà specificata nell'allegato A al presente Regolamento.

5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Sarà istituito un Elenco Fornitori per ciascun Gruppo Merce e/o classe di importo/interpello.

AdF si riserva di istituire Elenchi Fornitori che abbiano ad oggetto più gruppi merce, anch'essi eventualmente suddivisi in classi di importo; tale evenienza verrà specificata nell'allegato A al presente Regolamento.

Ciascun Elenco sarà composto dai Candidati che avranno superato il procedimento di qualificazione.

L'ordine di iscrizione a ciascun Elenco sarà determinato in base alla data di accoglimento della richiesta di qualificazione, secondo quanto previsto dall'art. 8.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà presentare ad AdF apposita Richiesta di Iscrizione utilizzando il Portale Partner accessibile dal sito internet aziendale: **www.fiora.it** → **Area Fornitori**

Condizione indispensabile per presentare tale richiesta è quella di essere in possesso di credenziali; se non già in possesso, quest'ultime potranno essere ottenute dall'interessato tramite auto-registrazione al link reperibile al nostro sito.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata mediante compilazione on line del "**Questionario Generale**" e del "**Questionario di categoria**" dedicato all'Elenco di interesse e recare in allegato la eventuale documentazione a corredo, secondo quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8.

Tali Questionari sono da considerarsi Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, dopo la loro compilazione, devono essere stampati in PDF, firmati digitalmente dal soggetto/soggetti che hanno risposto alle domande e nuovamente allegati sotto forma di documento ai questionari medesimi.

Nel caso di R.T.I i questionari in oggetto devono essere sempre compilati dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati, secondo le istruzioni fornite dalla domanda di pertinenza del questionario di ordine generale.

Non verranno accettate richieste incomplete e/o generiche e/o mancanti dei dati relativi al referente del Candidato per il procedimento di qualificazione.

6.1 SOGGETTO RIUNITO

In caso di iscrizione di un Soggetto Riunito, il procedimento di qualificazione deve interessare tutte le imprese appartenenti al medesimo.

In particolare, solo il consorzio dovrà attestare i Requisiti di Ordine Generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (mediante il modulo predisposto da AdF), mentre le Consorziare dovranno attestarli, se indicate come esecutrici, in occasione della gara.

Gli altri requisiti (elencati nell'Allegato A al Regolamento) devono essere posseduti e comprovati dal Soggetto Riunito e possono anche essere computati cumulativamente in capo al soggetto riunito, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

In caso di A.T.I la richiesta di iscrizione dovrà essere corredata, a seconda dei casi, dell'impegno a costituire A.T.I (laddove trattasi di A.T.I costituenda) ovvero dell'atto costitutivo laddove trattasi di raggruppamento già costituito.

6.2 AVVALIMENTO

Qualora il Candidato che presenta la Richiesta di Qualificazione intenda avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile.

Resta inteso che l'impresa ausiliaria dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il Candidato dovrà pertanto produrre la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo determinato e specifico verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per tutta la durata della permanenza del Candidato nel Sistema di Qualificazione, i requisiti di qualificazione interessati (redatta su modulistica AdF);
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il rispetto della normativa antimafia;
- c) autocertificazione antimafia.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti affidati ed hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

AdF si riserva di valutare l'idoneità della documentazione presentata, secondo la natura e la tipologia del singolo requisito messo a disposizione, nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento e parità di trattamento.

Nei casi in cui, per espressa previsione contenuta nel presente Regolamento (o negli allegati al medesimo), il possesso di uno o più requisiti di qualificazione possa essere attestato in proprio o mediante soggetto appartenente al medesimo gruppo industriale, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, pertanto il candidato non dovrà presentare i documenti di cui all'elenco che precede, lettere b), c) e d), limitandosi a produrre la dichiarazione di cui alla lettera a).

7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

I soggetti che intendano essere iscritti nell'Elenco Fornitori devono dimostrare:

- A) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
- B) per le imprese: l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nel gruppo merce per il quale si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; ovvero, per i soggetti interessati a incarichi relativi all'espletamento di servizi di consulenza gestionale ed affini, indipendentemente dalla natura del soggetto interessato dall'iscrizione: l'iscrizione all'Albo professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge per attività professionali specifiche) per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nella categoria di acquisto per la quale si richiede la qualifica, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- C) il possesso di Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;
- D) il possesso di Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa;
- E) il possesso di Sistemi della qualità e di gestione ambientale.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

8. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Le Richieste di Iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime.

AdF si riserva altresì di richiedere **integrazioni documentali e/o chiarimenti** al candidato relativamente alla verifica di uno o più requisiti, prima di procedere al perfezionamento dell'iscrizione.

Il procedimento di qualificazione dei candidati si concluderà, di norma e salvo diverso termine richiesto dal procedimento e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 134 del Codice, entro 90 giorni dalla sottomissione a portale della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

9. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

9.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il candidato abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta d'iscrizione verrà ACCOLTA e la richiesta di qualifica per una determinata Categoria assume lo stato "qualificato".

AdF può chiudere il procedimento di Qualifica anche mediante accoglimento parziale della domanda, ossia attribuendo la qualificazione per una classe di importo inferiore a quella richiesta, precisandone al candidato le motivazioni.

Il provvedimento di QUALIFICA sarà comunicato al Candidato mediante PEC inviata in automatico dal Portale Partner di AdF.

L'accoglimento parziale della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione per una diversa classe di importo.

9.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il Candidato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta d'iscrizione NON verrà ACCOLTA e la richiesta di qualifica assumerà lo stato di "non qualificato".

Il provvedimento di NON QUALIFICA, adeguatamente motivato, sarà comunicato al Candidato mediante PEC inviata in automatico dal Portale Partner di AdF.

Il non accoglimento della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione, tuttavia la medesima non potrà essere sottomessa prima di 90 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di non qualifica; eventuali richieste presentate in tale periodo non saranno esaminate.

10. GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

Nell'ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento AdF procederà ad invitare tutti gli operatori qualificati oppure, laddove ricorrano le condizioni dettate dal Regolamento per affidamenti inferiori alle soglie comunitarie, sarà applicato il criterio di rotazione tra gli iscritti.

In ogni caso, AdF si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura di gara, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Le modalità di aggiudicazione di ogni singola procedura saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione della gara.

AdF si riserva altresì la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza del sistema di qualificazione, all'indizione di procedure ad evidenza pubblica precedute da pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori, beni o servizi rientranti nelle tipologie oggetto del sistema di Qualificazione, al fine di sondare il mercato di riferimento.

Analogamente, AdF si riserva la facoltà di indire procedure di gara al di fuori dal Sistema di Qualificazione nel caso in cui risultino iscritte all'Elenco Fornitori relativo al Gruppo Merce di riferimento imprese in numero inferiore a 3.

11. GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI

11.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

L'Elenco di cui al presente Regolamento sarà aggiornato costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

La **durata** di ciascuna qualificazione è **triennale** e decorre dalla data di approvazione a Portale dell'istanza di qualificazione (sempre che nel predetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni prescritte). È fatto salvo quanto disposto all'art. 11.3 e 11.4 in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Elenco.

L'impresa già qualificata può richiedere per tutta la durata del Sistema di qualificazione, un **incremento** delle classi di importo attribuite, presentando una **nuova Richiesta di qualificazione (Richiesta di Innalzamento** classe di importo).

Prima dello scadere del triennio il Fornitore qualificato che intenda rinnovare la propria iscrizione all'Elenco Fornitori sarà tenuto a presentare una **nuova Richiesta di qualificazione (Richiesta di Rinnovo)** mediante il Portale Partner, a seguito della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento.

Ai fini di una corretta presentazione della richiesta di Rinnovo, si avverte che:

- eventuali richieste avanzate prima di 180 gg dalla data della scadenza saranno equiparate, con riferimento alle tempistiche di esame della domanda, a quelle presentate 180 gg prima della scadenza della precedente iscrizione;
- qualora la richiesta sia avanzata meno di 90 giorni prima dello scadere della precedente iscrizione, non è assicurato il mantenimento dello stato di Fornitore Qualificato senza soluzione di continuità.

AdF potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

11.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI

AdF si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il **controllo in merito all'esistenza e/o permanenza dei requisiti dichiarati** per l'ammissione all'Elenco avverrà a **campione** o in caso di **fondato dubbio** secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza del Candidato/Fornitore Qualificato nell'Elenco.

La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale comunque avverrà, per l'aggiudicatario, in occasione di ciascun affidamento effettuato in applicazione del Sistema di Qualificazione.

La verifica dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione agli Elenchi (ed in tale fase soltanto autocertificati dal fornitore) avverrà in sede di gara.

Al fine di accertare la veridicità delle informazioni presentate, AdF si riserva altresì la possibilità di accedere nelle sedi/stabilimenti per effettuare delle ispezioni amministrative e/operative.

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Elenco Fornitori, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Candidato in sede di iscrizione comporterà il non accoglimento della Richiesta di Iscrizione.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso da parte del Fornitore qualificato, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di sospensione dall'Elenco.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa pro tempore vigente, costituiscono motivo di sospensione e/o cancellazione dall'Elenco, secondo quanto indicato agli artt. 11.3 ed 11.4.

11.3 SOSPENSIONE DALL'ELENCO

AdF si riserva di **sospendere** il Fornitore Qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:

- a) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o la permanenza nell'elenco;
- b) perdita dell'affidabilità del Fornitore Qualificato, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti successivi e consecutivi a presentare offerta a singole procedure di affidamento;
- mancato aggiornamento dei certificati entro la loro scadenza temporale;
- mancata comunicazione, entro il termine assegnato, di modifiche e/o variazioni dei dati, informazioni e/o fatti attestati nella Richiesta di qualificazione;
- rinuncia all'aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto senza giustificato motivo;
- mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all'atto della partecipazione alla singola gara a seguito di formale nota di richiamo inviata da AdF;
- abbandono dell'appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;
- grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di AdF o di altre società del Gruppo;
- grave negligenza accertata nei confronti di AdF o di altre società del Gruppo;
- contenzioso conclusosi a favore di AdF;
- accertamento di "collegamento sostanziale" tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara;
- mancate comunicazioni degli eventi di cui all'art 12.3.

Il provvedimento di sospensione dall'Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento; la sospensione avrà, in ogni caso, durata pari a mesi 12 (dodici).

Di tale provvedimento verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso la trasmissione del documento, contenente le motivazioni, alla casella PEC del Fornitore.

La sospensione comporta il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione. Il provvedimento specificherà se la sospensione comporterà anche la mancata stipula di contratti in corso di perfezionamento.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, AdF si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'incarico, o la risoluzione del contratto.

Allo scadere del periodo di sospensione il Fornitore Qualificato sarà automaticamente riammesso all'Elenco.

11.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

AdF si riserva di procedere alla **cancellazione** del Fornitore qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l'iscrizione all'Elenco;
- b) definitivo accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco o perdita degli stessi;
- c) reiterate inosservanze già censurate con precedenti provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie;
- d) istanza scritta del soggetto interessato;

Si provvederà a cancellare il Fornitore, ad insindacabile giudizio di AdF, anche nei casi di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle forniture e dei servizi o di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento.

Il provvedimento di cancellazione interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Di tale provvedimento verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso la trasmissione del documento, contenente le motivazioni, alla casella PEC del Fornitore.

L'operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non prima di 24 mesi dall'irrogazione del provvedimento.

11.5 CANCELLAZIONE VOLONTARIA

Il Fornitore, può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la cancellazione dall'Elenco, fermi restando gli obblighi già assunti.

La richiesta di disabilitazione deve essere inoltrata all'indirizzo mail albofornitori@fiora.it.

La sospensione/revoca delle abilitazioni è comunicata tramite PEC al Fornitore.

12. PRESCRIZIONI ULTERIORI

12.1 PUBBLICAZIONE

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato in conformità a quanto previsto negli artt. 128 e 130 del Codice dei Contratti Pubblici.

12.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l'intera fase del Procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

L'accesso al Sistema o, comunque, la partecipazione all'Elenco comportano l'accettazione puntuale da parte del Fornitore iscritto, di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue eventuali successive modifiche, nonché e comunque, di quanto portato a conoscenza del Fornitore iscritto sul sito e sulla casella di posta elettronica del fornitore medesimo.

Resta inteso che AdF potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze, ed ogni modifica decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito di AdF.

E' esclusiva responsabilità del Fornitore iscritto controllare costantemente il sito AdF e la propria casella di posta elettronica onde avere, in ogni momento, conoscenza di termini, condizioni e avvertenze da parte di AdF.

12.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, la cessione, l'affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o scissione della società, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione all'Elenco, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

AdF si riserva, in tali casi, di verificare l'attuale sussistenza dei requisiti in capo al Fornitore Qualificato e di valutare la sua permanenza nell'Elenco.

Qualora, all'esito di tale procedimento, AdF accerti la perdita di uno o più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più gruppi merce, o la cancellazione del Fornitore Qualificato dall'elenco.

La mancata comunicazione degli eventi sopra indicati da parte del Fornitore Qualificato potrà comportare la sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto, qualora interessato, a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione.

12.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra Fornitori e AdF ai fini dell'iscrizione e tenuta dell'elenco saranno valide ed efficaci solo se effettuate utilizzando, di volta in volta, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento:

- a) l'invio ed il recapito di documenti da AdF al Fornitore, tramite comunicazioni di posta elettronica indicata dal fornitore nella Richiesta di Qualificazione o nell'apposito spazio a ciò riservato a ciascun Account sul sistema medesimo;
- b) l'invio ed il recapito di documenti dal Fornitore ad AdF, attraverso l'utilizzo del Sistema o attraverso la posta elettronica albofornitori@fiora.it o attraverso altre funzionalità del Portale.

L'utilizzo della casella di posta elettronica del Fornitore e dell'Account assegnato comporta l'accettazione integrale e completa del contenuto del documento "Condizioni generali di utilizzo del Portale Fornitori di AdF".

L'invio di comunicazioni mediante il portale partner di AdF, mediante la suddetta casella di posta certificata hanno piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata.

E' onere ed obbligo del Fornitore mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità:

- a) la connessione e l'accesso al sistema;
- b) La casella di posta elettronica indicata dal fornitore al momento della richiesta di qualificazione.

AdF, ove possibile, comunicherà tempestivamente tramite il sito gli eventuali interventi di manutenzione del sistema.

12.5 MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO di QUALIFICAZIONE

AdF si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso in ogni momento.

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutti i Candidati e/o Fornitori secondo le modalità di cui al precedente art. 12.4.

Si precisa che delle modifiche di cui all'ALLEGATO A al presente Regolamento sarà data evidenza esclusivamente nel sito internet aziendale: www.fiora.it → Area Fornitori; è pertanto onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del suddetto documento.

13 MODALITA' DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

AdF, qualora debba affidare contratti di lavori d'importo inferiore alle soglie comunitarie provvederà ad invitare tra i soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione senza preventiva pubblicazione del bando. Nelle Lettere d'Invito, in cui sarà dichiarato il ricorso al Sistema di Qualificazione, sono indicate le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nel presente Regolamento che i concorrenti devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, nonché i criteri di aggiudicazione

che saranno determinati discrezionalmente da Acquedotto del Fiora comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 50/16.

Le Lettere d'Invito e le comunicazioni inerenti alle gare potranno essere trasmesse con Posta Elettronica anche Certificata (PEC), oppure si potrà dare luogo a gara con modalità telematica attraverso il Portale Partner. Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della qualificazione al presente Sistema.

In relazione ai gruppi merceologici sui quali è istituito il Sistema di Qualificazione, resta in ogni caso salva la facoltà di Acquedotto del Fiora di stipulare con uno o più Fornitori un accordo quadro nei casi previsti dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16.

14 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI GARA

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento relativa a lavori per importo inferiore alle soglie comunitarie i fornitori saranno invitati nell'ambito della categoria di acquisto e classe di importo corrispondente, nel tassativo rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle medie e piccole e microimprese nel numero minimo previsto da Codice dei Contratti Pubblici.

Ferma restando la possibilità per il Responsabile per la Fase di Affidamento di procedere ad invitare tutti gli Operatori Economici Iscritti.

15 VENDOR RATING

Nell'ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, AdF si riserva di applicare la metodologia di valutazione e classificazione degli operatori denominata "Vendor Rating".

In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito www.fiora.it; in ogni caso sarà inviata apposita comunicazione a tutti gli Operatori Economici iscritti all'Elenco.

16 PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'iter di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte di AdF in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile all'indirizzo <https://www.fiora.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati.html#AF>.

Il contenuto del presente documento e le informazioni che il Fornitore riceverà durante la fase di qualificazione - ivi incluse le informazioni concernenti AdF e le altre società del Gruppo - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare all'Unità Albo Fornitori, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

17 ADEMPIMENTI EX D. LGS. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore/Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione UE – Beni e Servizi Revisione giugno 2019 18 di 18 società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato

D.Lgs.231/2001. In particolare il Fornitore/Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Regolamento in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di AdF e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale documentazione è disponibile sul sito internet www.fiora.it (sezione "Area Fornitori") e il Fornitore/Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte del Fornitore/Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato eventuali Contratti, affidati nell'ambito del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti. Qualora il Fornitore/Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

18. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI

Il Regolamento è approvato con Determinazione dell'Amministratore Delegato *pro tempore* di AdF S.p.A e gestito dall'Unità Approvvigionamenti e Controllo – Albo Fornitori di AdF S.p.A., che provvederà altresì alla formazione ed alla gestione degli Elenchi, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Isidoro FUCCI.

19. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla efficacia, alla interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, nonché alla sospensione e cancellazione dall'Elenco fornitori sarà competente, in via esclusiva, il TAR competente per territorio.

Allegato A- CATEGORIA MERCEOLOGICHE LAVORI

(OG1) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI
(OG10) IMPIANTI TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE
(OG12) INTERVENTI PER BONIFICHE AMBIENTALI
(OG3) RIPRISTINI STRADALI
(OG6) COSTRUZIONE NUOVE RETI IDRICHE E FOGNARIE E RISTRUTTURAZIONE
(OG6) MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO 24H PER RETI IDRICHE E FOGNARIE
(OG8) OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
(OS 18A) REALIZZAZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA
(OS 20-A) RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
(OS 20-B) INDAGINI GEOGNOSTICHE
(OS1) LAVORI IN TERRA
(OS11) APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
(OS13) STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
(OS19) COSTRUZ. IMPIANTI TELECONTROLLO E RETI TELECOMUNICAZ. E TRASMISSIONE DATI
(OS21) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI POZZI IDROPOTABILI
(OS21) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE SPECIALI
(OS22) REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
(OS23) DEMOLIZIONE DI OPERE
(OS28) IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI
(OS3) IMPIANTI TERMICO-SANIT., CUCINE LAVAND.
(OS30) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
(OS35) RISANAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA E PERFORAZIONE TELEGUIDATA
(OS5) MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE (VIDEOSORVEGLIANZA)
(OS8) OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE